

Danno ambientale: pretesa risarcitoria e termine prescrizionale.

A cura dell'Avv. Valentina Stefutti

Nel corso dei più recenti eventi seminari organizzati da "Diritto all'ambiente", ci sono giunte numerose richieste di chiarimenti in merito al termine prescrizionale applicabile per esercitare la pretesa risarcitoria in sede civile a seguito del passaggio in giudicato di una sentenza di appello pronunciata in sede penale in cui sia intervenuta la condanna per un fatto costituente reato e produttivo di danno ambientale.

Da più parti, si è sostenuto come il diritto al risarcimento del danno ambientale, pur nella sua oggettiva specificità, rientri nel più ampio *genus* dell'illecito aquiliano, con conseguente pacifica applicazione della prescrizione quinquennale, così come prescritto dall'art.2497 c.c. Per il vero, come significato in plurime occasioni dalla Suprema Corte di Cassazione con condivisibile motivazione, tale prescrizione breve opera solo nel caso in cui la vicenda si sia interamente risolta in sede penale, senza che vi siano state statuizioni di tipo civilistico.

Laddove, di contro, il giudizio penale si sia concluso con una sentenza recante anche la condanna al risarcimento danni, ancorchè in forma generica, in favore del danneggiato costituitosi parte civile (si tratta, invero, dell'ipotesi di gran lunga più ricorrente), la successiva azione volta alla quantificazione del danno è soggetta al termine decennale di prescrizione di cui all'art.2953 c.c., evidentemente con decorrenza dalla data in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile, e non già al termine breve stabilito dall'art.2497 c.c.

E questo a cagione della circostanza che, come più volte affermato dalla Suprema Corte, la sentenza di condanna generica passata in giudicato assume portata autoritativa, pur difettando dell'attitudine all'esecuzione forzata, dal momento che contiene l'accertamento dell'obbligo in via strumentale rispetto alla successiva determinazione del *quantum*. (cfr. ex multis Cass. Civ. 96/6757, 01/4966, 89/3448, 09/4054)

Valentina Stefutti

Publicato il 13 novembre 2011